

4. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il diritto di proprietà della VEB sia stato rispettato, il che si risolve altresì in una violazione del principio di uguaglianza.

- ⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
- ⁽³⁾ Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstol (Svezia) il 30 novembre 2018 —
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och
musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB.**

(Causa C-753/18)

(2019/C 65/34)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Resistenti: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di serie con impianti radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi costituisca un utilizzatore che proceda ad una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ⁽¹⁾ ovvero, rispettivamente, ad una "comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 ⁽²⁾.
- 2) In qual misura rilevino le dimensioni dell'attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

⁽²⁾ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Rădăuți (Romania) il 3 dicembre
2018 — OF / PG**

(Causa C-759/18)

(2019/C 65/35)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Rădăuți

Parti

Ricorrente: OF

Convenuta: PG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la mancata deduzione, da parte della convenuta, dell'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su una causa avente ad oggetto un «divorzio con minorenne» equivale ad un suo consenso tacito a che la causa venga decisa dal giudice adito dal ricorrente, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia) e la domanda di divorzio sia stata presentata dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato di cui le parti hanno la cittadinanza.
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che il giudice deve o può sollevare d'ufficio l'eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su un «divorzio con minorenne», in mancanza di un accordo delle parti residenti in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia) sulla scelta del giudice competente (con conseguente rigetto della domanda in quanto non rientra nella competenza dei giudici rumeni), con priorità rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 915, paragrafo 2 del Codul del procedură civilă (codice di procedura civile), secondo le quali può essere sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale esclusiva della Judecătoria Rădăuți (Tribunale di primo grado di Rădăuți) [con la conseguenza che la competenza a pronunciarsi sulla causa viene declinata in favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania) e che la causa viene decisa nel merito], soprattutto perché tali articoli sono meno favorevoli rispetto alla disposizione dell'ordinamento interno [articolo 915, paragrafo 2 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile)].
- 3) Se l'espressione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/2003, vale a dire che «la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata [...] in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite», debba essere interpretata nel senso che qualora le parti, che risiedono abitualmente in un altro Stato membro [dell'Unione europea] (nel caso di specie, l'Italia), scelgano come giudice competente a statuire su una domanda di divorzio un giudice dello Stato di cui hanno la cittadinanza [la Judecătoria Rădăuți (Tribunale di primo grado di Rădăuți)], quest'ultimo diventa automaticamente competente a pronunciarsi sui capi della domanda relativi «all'esercizio della potestà genitoriale, al domicilio del minore ed alla determinazione del contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all'educazione del minore».
- 4) Se la nozione di «responsabilità genitoriale» di cui all'articolo 2, punto 7 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003, debba essere interpretata nel senso che comprende anche le nozioni di «potestà genitoriale», prevista dall'articolo 483 del Codul civil (codice civile), «domicilio del minore», disciplinata dall'articolo 400 del Codul civil (codice civile), e «contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all'educazione del minore», disciplinata dall'articolo 402 del Codul civil (codice civile).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 ottobre 2018, causa T-26/17, Jalkh / Parlamento

(Causa C-792/18 P)

(2019/C 65/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo